

## DECRETO FISCALE: SINTESI DELLE NOVITA' 2017

*Nel presente approfondimento viene analizzato il testo del D.L. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, con il quale sono state introdotte alcune semplificazioni fiscali e diversi nuovi adempimenti, in vigore dal 1° gennaio 2017.*

### SOMMARIO

<b>IL DECRETO IN SINTESI</b>	Pag. 2
<b>1. I NUOVI ADEMPIMENTI</b>	Pag. 2
1.1. Spesometro trimestrale	Pag. 2
1.2. Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	Pag. 5
1.3. Obbligo di comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici	Pag. 6
<b>2. ADEMPIMENTI ABROGATI DAL 1° GENNAIO 2017</b>	Pag. 6
2.1. Modello Intrastat degli acquisti di beni e servizi	Pag. 7
2.2. Comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio	Pag. 7
2.3. Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA	Pag. 7
2.4. Comunicazione Blacklist	Pag. 7
<b>3. ALTRE SEMPLIFICAZIONI</b>	Pag. 8
<b>4. NUOVE SCADENZE FISCALI</b>	Pag. 11
<b>5. COLLABORAZIONE FISCO-CONTRIBUENTE</b>	Pag. 13
5.1. Riapertura della voluntary disclosure	Pag. 13
5.2. Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi	Pag. 15

## IL DECRETO IN SINTESI

*Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, n. 282, S.O. n. 53, dal 3 dicembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, con la quale è stato convertito il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", quest'ultimo in vigore dal 24 ottobre 2016.*

*L'Informa Fisco di questo mese analizzerà le novità introdotte dal Decreto fiscale, passando in rassegna alcuni degli interventi di maggior rilievo per le società e i professionisti. Dal 1° gennaio 2017 il Decreto prevede il restyling e l'introduzione di alcuni adempimenti (spesometro e comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche), l'abrogazione di alcune incombenze fiscali (Intrastat acquisti di beni e servizi, comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA, comunicazione Blacklist, etc.) e nuovi incentivi alla collaborazione tra il fisco e il contribuente (trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, riapertura dei termini per la voluntary disclosure).*

## 1.1 NUOVI ADEMPIMENTI

Nel primo capitolo vengono riepilogati sia gli adempimenti che, dal 1° gennaio 2017, hanno subito variazioni rispetto a quelli in essere fino al periodo d'imposta 2016, sia i nuovi adempimenti introdotti dal Decreto fiscale.

### 1.1. Spesometro trimestrale

**A decorrere dal periodo d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere lo spesometro con cadenza trimestrale,** trasmettendo telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre di riferimento** (articolo 4, commi 1, 3 e 4, D.L. 193/2016): tale adempimento sostituisce la preesistente comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, disposta dall'art. 21 del D.L. 78/2010, per la quale l'invio

era previsto con cadenza annuale (10 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile, 20 aprile per gli altri).

**Il contribuente deve riepilogare**, nella nuova comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, **i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni** (comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016).

**Si ricorda che...**



Le importazioni, le esportazioni indicate all'art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972, le operazioni intracomunitarie e le operazioni già oggetto di trasmissione all'Anagrafe tributaria erano **escluse** dallo spesometro su base annuale mentre, con l'introduzione dello spesometro su base trimestrale, tali esclusioni necessitano di una riconferma. Si pensi, ad esempio, alle bollette doganali, da includere secondo il testo del D.L. 193/2016 nello spesometro trimestrale e agli acquisti intra-ue di beni e servizi che, dal 1° gennaio 2017 non sono più ricomprese negli elenchi riepilogativi Intrastat, a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di segnalazione del modello Intra-2 (sul punto si rimanda al capitolo 2).

Per consentire ai contribuenti di adeguarsi al nuovo adempimento, con la conversione in legge del D.L. 193/2016 è stato disposto che **per il primo anno di applicazione della disposizione** in commento, **la prima comunicazione dovrà essere presentata con riferimento al 1° semestre, da trasmettere entro il 25 luglio 2017.**

Sempre in sede di conversione del decreto fiscale è stato stabilito che:

- **a regime, la comunicazione relativa al 2° trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre,**
- **quella relativa all'ultimo trimestre dovrà essere presentata entro il mese di febbraio** dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Infine, con il Decreto Milleproroghe approvato dal Governo il 29 dicembre 2016, erano attese ulteriori deroghe per l'anno d'imposta 2017: il primo invio semestrale doveva slittare al 16 settembre (invece che al 25 luglio) e anche il secondo invio del 2017 doveva diventare su base semestrale. Purtroppo, con l'approvazione del Milleproroghe tali modifiche non sono state attuate.

Pertanto, ad oggi le scadenze possono essere riepilogate come segue.

Anno d'imposta	Periodicità spesometro	Termine invio
----------------	------------------------	---------------

Fino al 2016	Annuale	10 aprile (liquidazione IVA mensile), 20 aprile (altri casi)
2017	1° invio semestrale	25 luglio 2017
	dal 2° invio in poi – trimestrale	30 novembre 2017 - 3° trimestre
		28 febbraio 2018 - 4° trimestre
Dal 2018	Trimestrale	31 maggio – 1° trimestre 16 settembre – 2° trimestre 30 novembre – 3° trimestre Entro fine febbraio – 4° trimestre

Lo spesometro annuale, come noto, consentiva la possibilità di scegliere tra invio dei dati in modalità analitica o aggregata. Nel caso dello spesometro trimestrale, i dati inviati in forma analitica, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, dovranno comprendere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

L'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 500 euro, **se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non trova applicazione il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. n. 472/1997).

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero, ossia i soggetti passivi di cui all'art. 34, co. 6 del D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 601/1973.

## **1.2. Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**

Sul versante dei nuovi adempimenti, il decreto fiscale introduce l'obbligo di comunicare trimestralmente all'Agenzia delle entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis, aggiunto al D.L. 78/2010 dal co. 2, art. 4 del D.L. 193/2016): **i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere trimestralmente, negli stessi termini e con le medesime modalità descritte in precedenza per lo spesometro trimestrale, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.** Pertanto, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre di riferimento.

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità e le informazioni esatte da trasmettere con la comunicazione. La comunicazione deve essere presentata dal contribuente anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito; in ogni caso, restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

**Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,** sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell'esame dei dati dello spesometro e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni, oltre alla coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso, rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell'esito del controllo, nel rispetto delle regole che saranno fornite con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso, il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350

Sito Web: [www.catellanistudio.it](http://www.catellanistudio.it)

dell'istituto del ravvedimento operoso. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro**; la sanzione è **ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita**, ovvero, se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai soggetti in attività nel 2017, **con volume d'affari non superiore a 50.000 euro**, obbligati ad effettuare la comunicazione dello spesometro e delle liquidazioni IVA, ovvero che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi (art. 1, comma 3, D. Lgs. 127/2015), **è attribuito (una tantum) un credito di 100 euro**. Tale credito non è rilevante ai fini IRES/IRPEF e IRAP ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, dal 1° gennaio 2018**: il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni successive fino all'utilizzo.

In aggiunta al credito di 100 euro è attribuito, una sola volta, un **ulteriore credito d'imposta pari a 50 euro, per i soggetti che effettueranno la trasmissione telematica dei corrispettivi** (art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015).

Le agevolazioni del credito d'imposta sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per gli aiuti "de minimis".

### **1.3. Obbligo di comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici**

**A decorrere dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono obbligatoriamente provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** (in precedenza il termine era il 1° gennaio 2017).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (co. 6, art. 4 del D.L. 193/2016).

## **2.ADEMPIMENTI ABROGATI**

Secondo le disposizioni del D.L. 193/2016, **dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:**

- **la presentazione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi** (comma 4, lett. b);
- **la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione o di noleggio** (comma 4, lett. a);
- **la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA** (art. 7 quater, commi 21 e 22);
- **la comunicazione Blacklist, a valere dal periodo d'imposta 2016** (comma 4, lett. d) e comma 5).

### **2.1. Modello Intrastat degli acquisti di beni e servizi**

Dal 1° gennaio 2017 viene soppresso l'elenco riepilogativo Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui all'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993.

In altri termini, **dal periodo d'imposta 2017 i soggetti passivi nazionali che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi non dovranno più presentare il modello Intra-2.** In assenza di diverse indicazioni in merito, si ritiene che i contribuenti debbano continuare a presentare la comunicazione riferita all'ultimo mese/trimestre del 2016.

### **2.2. Comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio**

Dal 1° gennaio 2017 viene soppressa **la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio**, prevista dall'articolo 7, 12° comma, del DPR 605/1973.

### **2.3. Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA**

**La comunicazione** di cui all'art. 16, 1° comma, lett. c) del DM 24 dicembre 1993, **degli acquisti di beni da San Marino senza IVA**, per i quali occorre integrare la fattura ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972, **è abrogata a partire dalle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017:** da tale data non sarà più necessario compilare e trasmettere il quadro SE dello spesometro.

## 2.4. Comunicazione Blacklist

**A decorrere dal periodo d'imposta 2016, viene soppressa la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Blacklist**, ossia decade l'obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente.

### Si ricorda che...



L'abrogazione della comunicazione Blacklist completa la revisione generale dei controlli posti sugli scambi con i Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Infatti, la Legge di Stabilità 2016 aveva già abrogato, **a decorrere dal periodo d'imposta 2016**, le disposizioni che prevedevano la deducibilità limitata al valore normale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, salva la ricorrenza delle circostanze esimenti (abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del Tuir). Tali costi, pertanto, diventano **integralmente deducibili** nel rispetto delle ordinarie regole previste dal Tuir.

## 3. ALTRE SEMPLIFICAZIONI

Vengono ora riepilogate una serie di ulteriori semplificazioni fiscali introdotte dal D.L. 193/2016:

- A decorrere **dal periodo d'imposta 2016, le certificazioni delle ritenute d'acconto** dovranno essere consegnate ai percipienti **entro il 31 marzo** anziché entro il 28 febbraio; resta invariato il termine del 7 marzo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate (art. 7 quater, commi 14 e 15).
- **Le ritenute alla fonte a titolo di acconto** sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente, **operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi** o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate; le stesse, se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, si scomutano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate (art. 5, comma 2-bis).
- I versamenti e i prelevamenti bancari, superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili, non risultanti dalle scritture contabili e per i

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350

Sito Web: [www.catellanistudio.it](http://www.catellanistudio.it)

quali non è stato indicato il beneficiario, sono considerati (per presunzione) ricavi. Invece, per quanto riguarda i **compensi dei lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non giustificati non costituiscono più compensi non dichiarati** (art. 7 quater, comma 1).

- A decorrere **dal periodo d'imposta 2017, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo**, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **anche le spese per prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente** (art. 7 quater, comma 5).
- **I termini per la trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti, dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, **sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi** quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle **attività di accesso, ispezione e verifica**, nonché delle **procedure di rimborso ai fini IVA** (art. 7 quater, comma 16). Inoltre, **sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici**, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, **e a seguito dei controlli formali** effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7 quater, comma 17).
- **Per i soggetti privati, sono abrogate le norme relative all'utilizzo obbligatorio dell'F24 telematico**, introdotte a partire dal 1° ottobre 2014, che prevedevano l'obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel), o dagli intermediari alla riscossione convenzionati, **per le deleghe di versamento di importo superiore a 1.000 euro** (art. 7 quater, comma 31).

#### Si ricorda che...



Per quanto riguarda il modello F-24, a decorrere **dal 1° gennaio 2017, diversi codici tributo sono stati abrogati e accorpati in altri codici**: si pensi, ad esempio, al **codice 1038**, relativo alle ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia, di mediazione e di rappresentanza, che viene **sostituito dal codice 1040** (Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016).

- Vengono introdotte **semplificazioni per i rimborsi del credito IVA di importo inferiore a 30.000 euro** (art. 7 quater, comma 32).

- **Nel caso di immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, il contribuente non deve compilare il quadro RW** della dichiarazione dei redditi, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero – IVIE (art. 7 quater, comma 23).
- Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta (ai sensi dell'articolo 69 del DPR 131/1986), con riduzione dal 60 al 120 per cento (minimo 200 euro) nel caso in cui la registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. **La mancata presentazione della comunicazione, riguardante la proroga del contratto, non comporta la revoca dell'opzione** esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. **In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione** per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, **si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni** (art. 7 quater, comma 24).
- **A decorrere dall'anno 2017, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari**, di cui all'art. 10, parte I, tariffa allegata al DPR 642/1972, in alternativa alle modalità ordinarie di dichiarazione e versamento, **possono utilizzare, su opzione**, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di **bollo in modo virtuale**, di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità per l'esercizio dell'opzione (art. 7 quater, commi 25 e 26).
- L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla **chiusura delle partite IVA dei soggetti che**, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, **risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della suddetta disposizione, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. Inoltre, viene **soppressa l'applicazione di sanzioni nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività** (art. 7 quater, commi 44 e 45).

- Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la **dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno**, senza che questo determini la presentazione tardiva (art. 7 quater, comma 47). I CAF e i professionisti abilitati potranno trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni e consegnarne copia al contribuente entro il 23 luglio, se entro il 7 luglio del medesimo anno avranno trasmesso almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.
- **Semplificazioni per i contribuenti nel regime forfetario:** le cessioni all'esportazione di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del MEF, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016, ossia entro il 2 marzo 2017 (art. 7 sexies).
- **A decorrere dal periodo d'imposta 2017, con decreto del MEF sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all'adozione dei suddetti indici **cessano di avere effetto**, al fine dell'accertamento dei tributi, **le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri** (art. 7 bis).
- **Definizione agevolata dei ruoli:** i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione **negli anni dal 2000 al 2016, possono essere estinti versando il debito senza corrispondere le sanzioni** comprese in tali carichi, **gli interessi di mora**, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999 (si rimanda all'Informa Fisco n. 10/2016 – Rottamazione delle cartelle di pagamento).

#### 4. NUOVE SCADENZE FISCALI

Il Decreto fiscale ha modificato, inoltre, alcune delle principali scadenze fiscali:

- **La dichiarazione annuale IVA relativa al 2016** dovrà essere presentata **nel mese di febbraio** mentre, **a decorrere dal periodo 2017**, dovrà essere presentata **tra il 1° febbraio ed il 30 aprile**.

- **Dal 1° gennaio 2017, il versamento del saldo delle imposte deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, anziché al 16 giugno;** per i soggetti IRES il versamento è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, **effettuano il versamento del saldo IRES e IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;** se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stabilito. In caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, le società di persone, società semplici devono effettuare i suddetti versamenti di imposte entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 7 quater, comma 19).
- **Dichiarazione integrativa a favore (redditi, IRAP e sostituti d'imposta):** il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, **sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento** (articolo 43, DPR 600/1973), salva l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso; il credito emergente dalla dichiarazione integrativa, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione. Se l'integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d'imposta successivo, la compensazione è consentita esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la posticipazione dei termini di accertamento, limitatamente ai dati oggetto dell'integrativa stessa.
- **Dichiarazione integrativa a favore (IVA):** Anche ai fini IVA, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, **sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento**, secondo le disposizioni del nuovo comma 6-bis, art. 8 del DPR 322/1998; nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore, sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito emergente è liberamente utilizzabile in compensazione, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, oppure si può richiedere a rimborso, previa verifica dei requisiti di cui agli art. 30 e 34, comma 9, DPR 633/1972. Infine, con riferimento all'ipotesi della

dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d'imposta successivo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione, esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Tale credito, inoltre, deve essere esposto nella dichiarazione relativa all'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In alternativa, il soggetto passivo potrà sempre chiedere il rimborso del credito spettante, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 30 e 34, comma 9, del DPR 633/1972.

## 5. COLLABORAZIONE FISCO-CONTRIBUENTE

### 5.1. Riapertura della voluntary disclosure

Dalla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24 ottobre 2016) **fino al 31 luglio 2017 è nuovamente possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria**, a condizione che il soggetto che presenti l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, c. 2 del D.L. 167/1990 ossia, non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di collaborazione.

Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, Legge 186/2014.

**L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni richieste possono essere presentate entro il 30 settembre 2017.** Alle istanze, presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies del D.L. 167/1990, l'art. 1, commi da 2 a 5 della Legge 186/2014 e l'art. 2, c. 2, lett. b) e b-bis) del D.L. 153/2015, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

- le violazioni sanabili sono quelle commesse **fino al 30 settembre 2016**;
- **i termini di accertamento**, ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015 **sono fissati al 31 dicembre 2018**,

per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa **e, al 30 giugno 2017**, per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'art. 5-quater, c. 5 del D.L. 167/1990 (non trova applicazione l'ultimo periodo del c. 5 del predetto art. 5-quater);

- per le sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle seguenti dichiarazioni: presentazione del Quadro RW del modello Unico per il 2016 (e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza) e dall'indicazione delle attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre all'addizionale regionale e comunale. Tale esclusione opera a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento: **in tal caso è necessario provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo d'imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte** corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- limitatamente alle attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, le condotte previste dall'art. 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dall'art. 5-quinquies, c. 1, lett. a) del D.L. 167/1990, fino alla data del versamento della prima o unica rata;
- gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto a titolo d'imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo e in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Le sanzioni restano pari al 75 per cento del minimo edittale per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA, ritenute, IVIE e IVAFE e, alla metà del minimo, per le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze estere;
- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini previsti o qualora il versamento delle somme

dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, fino al 31 dicembre 2018, può applicare le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 218/1997 (notifica di un invito al contraddittorio). L'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero, in base all'accertamento con adesione, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 (quadro RW), entro il termine per la proposizione del ricorso e senza avvalersi della compensazione. **Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.**

Con comunicato stampa del 28 dicembre 2016, L'Agenzia delle entrate ha reso nota la pubblicazione della bozza dello schema di relazione, da inviare a corredo della richiesta di adesione alla nuova collaborazione volontaria. La domanda di accesso alla procedura, infatti, deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a ricostruire gli investimenti o le attività finanziarie detenute all'estero e a determinare i maggiori imponibili (oltre che dalla relativa documentazione).

## **5.2. Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi**

In alternativa all'invio dello spesometro trimestrale, analizzato in precedenza, i soggetti passivi IVA possono scegliere di **trasmettere tutte le fatture attive e passive telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, previa abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia. La procedura in questione comporta l'invio dei files in formato xml, utilizzando la funzione "Fatture e corrispettivi", presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati dovranno esercitare **preventivamente un'opzione**: il termine per esercitare tale scelta, inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2016, è stato spostato **al 31 marzo 2017**, con apposito provvedimento del 1° dicembre 2016, Prot. 212804. La stessa scadenza è prevista per l'opzione relativa alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tale spostamento del termine è stato previsto al fine di consentire, tanto ai contribuenti quanto agli intermediari, un corretto e completo approfondimento delle specifiche tecniche e, un'accurata valutazione in merito all'opportunità di esercitare la predetta

opzione, considerando che **la scelta sarà vincolante per 5 anni**. L'eventuale revoca, invece, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

**I dati da trasmettere riguarderanno le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali e le relative variazioni.**

Anche in questo caso, l'invio dovrà rispettare la scadenza dell'**ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**.

I **vantaggi**, per i soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica delle fatture, sono i seguenti:

- decade l'obbligo di presentare il nuovo spesometro trimestrale (in quanto adempimenti analoghi);
- **i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria**, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/1972;
- **riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento in tema di imposte sui redditi e IVA**: la riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il D.L. 193/2016 è intervenuto su quest'ultimo punto, **riducendo di due anni i termini di decadenza per l'azione di accertamento**, in origine fissato a un anno (articolo 4, comma 6, lett. a-ter).